

Allegato "L" all'atto repertorio n. 10.452 raccolta n. 4.618

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE, OGGETTO E SEDE

E' costituito, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 91 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, come modificato dall'articolo 12 della legge 9 dicembre 1985 n. 705, un consorzio interuniversitario denominato "CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER L'IDROLOGIA - CINID".

Esso si propone di promuovere e coordinare la partecipazione delle Università già Consorziato, e di quelle che vi aderiranno, alle attività scientifiche sperimentali e teoriche del Settore dell'Idrologia, nei campi delle acque superficiali e sotterranee, dell'idrometeorologia, della gestione dei sistemi idrici, della mitigazione dei rischi idrogeologici e della salvaguardia dei sistemi ambientali, da svilupparsi mediante programmi scientifici nazionali ed internazionali e secondo le norme del presente statuto.

Il Consorzio non ha fine di lucro ed è aperto alla collaborazione con Università, singoli dipartimenti universitari e con enti di ricerca italiani o stranieri in cui operino docenti e ricercatori nell'ambito delle tematiche di interesse del Consorzio.

Le attività del consorzio sono finalizzate a:

- a) favorire collaborazioni tra Università ed Istituti di Istruzione Universitaria, con Enti pubblici e privati, offrendo un riferimento di alta qualificazione scientifica agli interlocutori istituzionali;
- b) favorire il coordinamento di ricerche di particolare complessità e/o di interesse nazionale e sovranazionale;
- c) favorire iniziative di coordinamento tra i dottorati di ricerca in idrologia;
- d) favorire iniziative di coordinamento per l'insegnamento dell'idrologia nei corsi di laurea e di laurea magistrale;
- e) favorire iniziative miranti al confronto scientifico sui temi idrologici;
- f) favorire ogni altra iniziativa mirante allo sviluppo della ricerca scientifica e della formazione nei settori di competenza;
- g) favorire la partecipazione delle Università consorziate a gruppi di ricerca e centri di competenza nazionali e internazionali;
- h) favorire attività delle Università consorziate finalizzate al trasferimento dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica a enti pubblici e privati, ed alle comunità professionali.

Il Consorzio identifica il Gruppo Italiano di Idraulica (GII) come interlocutore privilegiato.

Il Consorzio ha sede legale in Potenza alla via Nazario Sauro n. 85, presso la "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA".

Con delibera dell'Assemblea dei Soci potranno essere istituiti sedi operative in Italia e all'estero.

ARTICOLO 2 - UNIVERSITA' CONSORZiate

Fanno parte del Consorzio:

- a) le Università che hanno costituito il Consorzio;
- b) ogni altra Università o Istituto di Istruzione Universitaria (d'ora in poi indicati entrambi con "Università") italiani o stranieri che ne facciano domanda, previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci che, nel decidere, terrà conto delle attività e delle competenze in essere e delle prospettive di sviluppo del Consorzio.

Ogni Università consorziata ha diritto ad un proprio rappresentante in seno

all'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 3 - ATTIVITA' DEL CONSORZIO

Per realizzare le proprie finalità, il Consorzio:

- a) costituisce Unità di Ricerca presso le Università e gli Enti pubblici e privati di ricerca e può procedere alla costituzione di Sezioni, di Strutture, di Laboratori di ricerca avanzata e di campi sperimentali, previa sottoscrizione di appositi atti convenzionali con le Università stesse;
- b) mette a disposizione delle Università partecipanti, sulla base di apposite convenzioni, quelle attrezzature e laboratori che possano costituire supporto per le attività di ricerca e per l'attività del dottorato di ricerca e nella preparazione di esperti e ricercatori di base;
- c) promuove, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca, la preparazione di esperti sia nella ricerca di base che negli sviluppi tecnologici e nelle applicazioni nei settori di interesse;
- d) avvia le azioni di trasferimento dei risultati della ricerca nazionale ed internazionale in questo campo all'ambiente applicativo ed industriale;
- e) collabora con Enti pubblici e privati, locali e territoriali, nazionali e internazionali e con le industrie operanti nel settore, per la realizzazione di strumentazioni tecnologicamente avanzate e di metodologie modellistiche innovative;
- f) esegue studi e ricerche su commissione e/o incarico di Amministrazioni Pubbliche ed Enti, pubblici e privati, locali e territoriali, nazionali e internazionali e fornisce ai medesimi pareri e mezzi di supporto per la soluzione di problemi nei settori di interesse;
- g) promuove e svolge attività rivolta alla qualificazione, miglioramento, riconversione, specializzazione e recupero delle professionalità nei settori di interesse di questo Consorzio, anche mediante borse di studio e di ricerca;
- h) stimola iniziative di divulgazione scientifica;
- i) collabora con Enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, per lo sviluppo congiunto di attività di ricerca;
- j) costruisce una rete tra i laboratori di ricerca attivi presso i dipartimenti di Università consorziate;
- k) prende parte allo studio, alla realizzazione e gestione di iniziative scientifiche nell'ambito di progetti e di accordi di cooperazione nazionali ed internazionali;
- l) organizza, con cadenza preferibilmente biennale, un convegno, di livello almeno nazionale, sui temi scientifici di interesse del Consorzio;
- m) partecipa a bandi di gara e procedure concorsuali.

Per il raggiungimento dei suoi scopi ed al fine di favorire la collaborazione tra i consorziati, il consorzio individua i propri consorziati quali interlocutori preferenziali per la realizzazione e/o svolgimento delle attività consortili, sopra elencate.

Al fine di realizzare i propri scopi, il Consorzio potrà stipulare convenzioni e firmare contratti con le Università o singoli dipartimenti universitari, le Agenzie italiane ed internazionali, con il C.N.R., con altri Enti pubblici e privati, Fondazioni, Società ed Organismi, nazionali ed internazionali, che operano in Settori inerenti alle attività del Consorzio e potrà aderire ad altri consorzi o società consortili private, aventi oggetto affine a quello del Consorzio.

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO

Il fondo consortile è rappresentato inizialmente dalle contribuzioni effettuate

dalle Università fondatrici al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo.

Ogni altra Università che, ai sensi dell'articolo 2, comma b), entri a far parte del Consorzio è tenuta al versamento entro lo stesso termine di una quota stabilita dall'Assemblea dei Soci, di cui ai successivi articoli 7 e 8.

Il fondo consortile del Consorzio è, dunque, costituito dalle quote versate dalle Università fondatrici nonché dalle quote versate dalle Università all'atto della loro adesione. Il Consorzio potrà acquisire beni mobili ed immobili nonché accettare donazioni od assegnazioni effettuate da terzi a titolo di liberalità, nonché avvalersi delle risorse di cui al successivo articolo 5.

La quota è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Articolo 5) FINANZIAMENTI

Per il conseguimento dei propri scopi, il Consorzio si avvale:

-- 1) dei contributi erogati per le attività di ricerca scientifica o in relazione ad accordi internazionali dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), dal Ministero dell'Ambiente e da quello delle Attività Produttive o da altri Ministeri o Dipartimenti di Stato, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dalle Agenzie Italiane ed Internazionali, dall'Unione Europea, da altre Amministrazioni statali e da Enti pubblici o privati italiani, stranieri od internazionali;

-- 2) di eventuali fondi e contributi erogati dalle Università consorziate e dei fondi di pertinenza delle Università consorziate erogati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, con modalità stabilite per convenzioni tra le Università stesse, anche ai sensi dell'articolo 12, D.P.R. 705 del 9 dicembre 1985;

-- 3) di finanziamenti o contributi dall'Unione Europea, da vari Enti e/o soggetti con i quali collabora nell'ambito del perseguimento del proprio oggetto consortile;

-- 4) di proventi derivanti dalla attività svolta sulla base di commesse, contratti o convenzioni con l'Unione Europea, le Amministrazioni pubbliche ed altri Enti o Istituzioni pubblici o privati, nonché da ulteriori attività organizzative, mediante opportune convenzioni;

-- 5) di eventuali donazioni, lasciti, legati, liberalità ed attribuzioni a favore del Consorzio, per atti tra vivi o mortis causa, debitamente accettati.

Il Consorzio predispone piani triennali che possono essere aggiornati ogni anno e vengono presentati al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca almeno sei mesi prima dell'inizio del triennio di riferimento.

Tali piani prevedono i mezzi da acquisire da programmi e progetti nazionali ed internazionali e i mezzi finanziari destinati dallo Stato direttamente o tramite le Università o altri Enti. Il Consorzio può predisporre piani anche di durata diversa.

ARTICOLO 6 - OBBLIGAZIONI

Il Consorzio non può assumere obbligazioni per conto dei consorziati agendo esclusivamente in nome e per conto proprio.

ARTICOLO 7) ORGANI

Sono organi del Consorzio:

- 1) l'Assemblea dei soci (Council of Members);
- 2) la Giunta (Management Committee);
- 3) il Consiglio Scientifico (Scientific Committee);
- 4) il Presidente;
- 5) il Direttore Amministrativo;

- -6) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 8) L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è composta dai rappresentanti legali di ciascuna delle Università consorziate. Ogni rappresentante legale può indicare un suo delegato, scelto tra i professori di ruolo, esperto e operante nel campo di attività del Consorzio.

Le deleghe hanno durata pari ad un triennio.

L'Assemblea dei Soci si riunisce preferibilmente due volte all'anno, e comunque almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e della relazione scientifica sull'attività svolta. L'Assemblea dei Soci viene altresì convocata ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei suoi membri o il Presidente del Consorzio.

L'Assemblea ordinaria è convocata, tramite raccomandata con a.r., fax o e-mail, con almeno cinque giorni di anticipo sulla data prevista

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Direttore Amministrativo con funzioni di Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

L'Assemblea dei soci, riunita in seduta ordinaria:

- 1) elegge il Presidente del Consorzio e i componenti della Giunta;
- 2) nomina, su proposta del Presidente, il Vicepresidente;
- 3) nomina i membri del Consiglio Scientifico;
- 4) nomina, con le modalità previste dall'art.14, parte del Collegio dei Revisori;
- 5) approva il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;
- 6) approva le relazioni sulle attività svolte e sui programmi annuali di attività delle Unità di Ricerca;
- 7) delibera in materia di contratti di ricerca e convenzioni con Enti pubblici e privati;
- 8) ratifica i regolamenti di esecuzione del presente Statuto;
- 9) delibera sull'ammissione di nuovi consorziati e prende atto dei recessi dal Consorzio;
- 10) può delegare talune delle sue attribuzioni di ordinaria amministrazione al Presidente, o alla Giunta, prefissandone i termini e le modalità;
- 11) si esprime in merito alle proposte formulate dal Consiglio Scientifico riguardanti lo sviluppo delle attività del Consorzio;
- 12) definisce la sede legale ed istituisce eventuali sedi operative del Consorzio.

L'Assemblea dei Soci, riunita in adunanza straordinaria:

- 1) delibera sullo scioglimento del Consorzio e sulla destinazione dei suoi beni con le modalità previste negli articoli successivi;
- 2) delibera in merito alle modifiche di statuto.

Le proposte di modifica statutaria dovranno essere trasmesse a ciascuno dei soggetti consorziati almeno tre mesi prima della data della riunione in cui verranno presentate.

Le riunioni ordinarie dell'Assemblea sono valide con la presenza della metà più

uno dei componenti. In seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere si prendono a maggioranza semplice. Le riunioni straordinarie dell'Assemblea aventi ad oggetto modifiche dello statuto sono valide con la presenza di tre quarti dei componenti e deliberano a maggioranza dei presenti, previo parere favorevole da parte delle Università consorziate. Le Assemblee straordinarie aventi ad oggetto lo scioglimento del Consorzio e la destinazione dei suoi beni sono valide con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

I soci presenti e assenti, che dissentono dalle deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, hanno diritto di recesso dal Consorzio previa comunicazione da inviare al Presidente, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data dell'Assemblea deliberante per i soci presenti ed entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di comunicazione delle modifiche statutarie da parte del Consorzio per i soci assenti.

Gli effetti del recesso decorrono dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione inviata al Presidente del Consorzio.

Alle riunioni dell'Assemblea partecipa, con voto consultivo, il Direttore Amministrativo.

In caso di impedimento di un delegato, il rappresentante legale potrà indicare un sostituto per la partecipazione alla specifica assemblea.

ARTICOLO 9 - IL CONSIGLIO SCIENTIFICO

Il Consiglio Scientifico è composto da un massimo di sette membri, nominati dall'Assemblea dei Soci. Esso rimane in carica tre anni. Il Presidente del Consiglio Scientifico viene nominato al suo interno a maggioranza dei due terzi dei componenti, nella prima votazione. Nelle successive votazioni è sufficiente la maggioranza degli aventi diritto.

E' membro di diritto del Consiglio Scientifico un rappresentante del Consiglio Scientifico del Gruppo Italiano di Idraulica.

Il Consiglio Scientifico opera all'interno del Consorzio con finalità di promozione e supervisione delle attività scientifiche. A tale fine esprime pareri sui piani pluriennali di attività e formula all'Assemblea dei Soci proposte per lo sviluppo delle attività del Consorzio. Esso esprime inoltre pareri su tutti gli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità del Consorzio; il Consiglio Scientifico può avvalersi del parere consultivo di esperti, anche stranieri, in settori specifici collaterali e complementari a quello idrologico.

Il Consiglio scientifico è convocato dal suo Presidente almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente del Consorzio ne faccia richiesta su indicazione dell'Assemblea dei Soci o della Giunta. In prima convocazione, il Consiglio Scientifico è convocato dal Presidente del Consorzio. Le convocazioni sono emanate di norma con almeno cinque giorni di anticipo sulla data prevista e possono essere inoltrate anche via fax o e-mail.

E' ammessa la possibilità che le sedute del Consiglio Scientifico si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

ARTICOLO 10) - IL PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSORZIO

Il Presidente del Consorzio è eletto per un quinquennio (cinque anni)

dall'Assemblea dei Soci nel proprio seno e non è rieleggibile al termine del mandato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e la Giunta, ha la rappresentanza legale del Consorzio e svolge le funzioni di indirizzo e promozione del Consorzio. A tal fine esegue le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci; sottoscrive le convenzioni ed i contratti in nome e per conto del Consorzio, assicura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti di esecuzione, sovrintende alle attività e all'amministrazione del Consorzio stesso.

Il Presidente:

-- 1) predispone gli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

-- 2) adotta, in caso di urgenza e necessità, i provvedimenti di competenza dell'Assemblea dei Soci salvo ratifica nella prima adunanza successiva da parte dell'Assemblea stessa;

-- 3) convoca l'Assemblea dei Soci, la Giunta e, in prima convocazione, il Consiglio Scientifico;

-- 4) individua, organizza e gestisce la sede amministrativa del Consorzio.

Nell'ambito dei poteri ad esso delegati il Presidente, con specifiche motivazioni, potrà nominare, d'intesa con il Vice Presidente, rappresentanti o procuratori speciali a tempo determinato.

Il Vicepresidente è nominato dall'Assemblea dei Soci tra i membri della Giunta su proposta del Presidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.

ARTICOLO 11 - LA GIUNTA

La Giunta é composta dal Presidente, che la presiede e la convoca, e da quattro membri nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Presidente e scelti in base a criteri di rappresentatività geografica e di competenza tra i professori di ruolo appartenenti alle Università consorziate e operanti nel campo di attività del Consorzio.

Alle sedute della giunta partecipa il Presidente del Consiglio Scientifico, con voto consultivo.

La Giunta resta in carica per un triennio.

La Giunta agisce con potere deliberante su delega dell'Assemblea dei Soci entro i limiti stabiliti dalla stessa; in particolare, la Giunta:

-- 1) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;

-- 2) delibera su tutte le questioni riguardanti l'Amministrazione del Consorzio;

-- 3) nomina, su proposta dell'Università sede dell'Unità di Ricerca, i Direttori delle Unità di ricerca e, eventualmente, delle sezioni e dei laboratori;

-- 4) delibera, sentito il Consiglio Scientifico, sulla istituzione o soppressione delle Unità, sezioni e laboratori di cui al punto a) dell'art.3 e sulle loro attività scientifiche;

-- 5) delibera sui contratti del proprio personale;

-- 6) delibera per l'attivazione di borse di studio.

Per la validità delle adunanze della Giunta è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. La Giunta delibera a maggioranza semplice dei presenti. Il Direttore Amministrativo partecipa con voto consultivo. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 12 - IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

La direzione amministrativa e gestionale del Consorzio a regime potrà essere

affidata a un Direttore Amministrativo, di adeguata esperienza, nominato dall'Assemblea dei Soci su proposta della Giunta.

Il Direttore Amministrativo partecipa alle riunioni della Giunta, ne attua le indicazioni e prepara periodicamente le relazioni sul funzionamento del Consorzio richieste dalla Giunta.

In mancanza del Direttore Amministrativo, le sue funzioni sono esercitate dal Presidente.

ARTICOLO 13 - IL DIRETTORE TECNICO

Il coordinamento di tutti i progetti nazionali, europei ed internazionali a carattere prevalentemente tecnico potrà essere affidato ad un Direttore Tecnico, nominato dall'Assemblea dei Soci su proposta della Giunta. Il Direttore Tecnico avrà prevalentemente il compito di coordinare i Direttori di progetto in relazione alle posizioni contrattuali assunte dal Consorzio ed alle inerenti attività tecnico-scientifiche.

In mancanza del Direttore Tecnico, le sue funzioni sono espletate dal Vice-Presidente.

ARTICOLO 14 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La revisione della gestione amministrativo-contabile del Consorzio è effettuata da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati a insindacabile giudizio dall'Assemblea dei Soci tra funzionari e docenti particolarmente esperti che afferiscono alle Università Consorziato o alla Pubblica Amministrazione, ad eccezione di uno dei membri effettivi e di uno supplente, la cui designazione è rimessa al MIUR.

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente che dovrà essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio, che dura in carica per un triennio, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettuando verifiche di cassa.

Il Collegio può assistere alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e della Giunta.

ARTICOLO 15 - GESTIONE FINANZIARIA

L'attività del Consorzio è organizzata sulla base di programmi pluriennali di attività. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Assemblea dei Soci delibera entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio di previsione predisposto dalla Giunta contenente tra l'altro il programma delle attività scientifiche. Entro il 30 Aprile dell'anno successivo approva il conto consuntivo predisposto dalla Giunta e contenente tra l'altro la relazione sulle attività svolte nell'esercizio immediatamente scaduto.

Il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono inviati al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca nei 15 (quindici) giorni successivi all'approvazione e alle Università consorziate per conoscenza.

ARTICOLO 16 - PERSONALE

Il personale scientifico e tecnico-amministrativo del Consorzio è costituito sia dal personale associato operante presso le Unità di Ricerca, i Laboratori e le Sezioni e dipendente dalle Unità Consorziato, sia dal personale effettivamente dipendente dal Consorzio stesso.

La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Consorzio sono stabiliti in apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci. Detto regolamento sarà predisposto, tenuto conto, ove possibile, della disciplina economica e giuridica del corrispondente personale

universitario.

In relazione a particolari esigenze di ricerca e per l'esecuzione di specifici programmi di ricerca, il Consorzio potrà procedere all'assunzione, mediante contratti a termine di personale anche di cittadinanza straniera, di alta qualificazione scientifica o tecnica, secondo le norme del regolamento di cui al precedente comma.

ARTICOLO 17 - DURATA E RECESSO

Il Consorzio ha una durata iniziale di dieci anni a partire dalla sua istituzione, durata prorogata automaticamente di anno in anno.

E' ammesso il recesso da parte delle Università consorziate previa disdetta da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario tramite lettera raccomandata AR indirizzata al Presidente del Consorzio. Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso terzi che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera contenente la dichiarazione di recesso e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione.

ARTICOLO 18 - SCIoglimento DEL CONSORZIO

Allo scioglimento del Consorzio, con le modalità indicate nel precedente articolo 7, i beni che restano dopo la liquidazione sono ripartiti tra le Università costituenti il Consorzio su delibera dell'Assemblea dei Soci riunita in assemblea straordinaria.

ARTICOLO 19 - REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE

Entro diciotto mesi dalla costituzione del Consorzio e, comunque, in funzione delle necessità gestionali ed amministrative dello stesso, la Giunta approva i regolamenti di esecuzione dello Statuto. In particolare:

- 1) il regolamento di funzionamento degli organi;
- 2) il regolamento organico e del personale e l'ordinamento dei servizi;
- 3) il regolamento di amministrazione e contabilità.

L'Assemblea dei Soci potrà predisporre, inoltre, il regolamento dei Laboratori, delle Sezioni e delle Unità del Consorzio.

In mancanza di detti regolamenti, le attività inerenti al Consorzio che lo richiedessero potranno essere regolamentate da apposite linee operative a ciò predisposte dalla Giunta su delega dell'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 20 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di cui agli articoli 11 e seguenti del Codice Civile.

Napoli, 9 febbraio 2009.

FIRMATO:

FIorentino MAURO, DEIDDA ROBERTO, ROSSI GIUSEPPE, FEDERICI GIORGIO VALENTINO,
FREGA GIUSEPPE CORRADO, CLAPS PIERLUIGI,
Notaio Paolo Aponte Sigillo.

Il presente documento è conforme all'originale.

Il Legale Rappresentate
Prof. Mauro Fiorentino



N. PRA/17348/2009/CPZAUTO

POTENZA, 30/12/2009

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI POTENZA
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER L'IDROLOGIA

VIA NAZARIO SAURO 85
85100 POTENZA PZ

FORMA GIURIDICA: CONSORZIO
CODICE FISCALE: 01732830763

NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO: 131525

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

- | | | |
|--|----------------------|-------|
| 1) A01 ATTO COSTITUTIVO | DT. ATTO: 09/02/2009 | EVASO |
| 2) A06 NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI | DT. ATTO: 09/02/2009 | EVASO |
| 3) A08 NOMINA/CONFERMA/CESSAZIONE SINDACI-REVISORI CONTABILI | DT. ATTO: 09/02/2009 | EVASO |

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

S1	ISCRIZIONE DI SOCIETA', CONSORZIO, G.E.I.E., ENTE PUBBL. ECON.
S	ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI
P	n.10 ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE
S5	RIQ A INIZIO DELL'ATTIVITA' ESERCITATA NELLA SEDE

RICHIEDE L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATA DOMANDA: 22/12/2009 PERVENUTA IL: 22/12/2009 DATA PROTOCOLLO: 23/12/2009

ESATTI PER BOLLI	**65,00**	CASSA AUTOMATICA
ESATTI PER DIRITTI	**90,00**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO **155,00**	

*** Pagamento effettuato in Euro ***

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: 01562170769-CONSALT SRL-CONSALT@CONSALT.I

PRATICA EVASA

FIRMA DELL'ADDETTO
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA

Data e ora di protocollo: 23/12/2009 08:01:30
Data e ora di stampa della presente ricevuta: 30/12/2009 17:16:04

Estremi di firma digitale



PZRIPRA



0000173482009